INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO

Art. 13

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995. Le disponibilita' finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Le disponibilita' del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonche' quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Versione in vigore dal 23 aprile 1995, non più in vigore dal 22 giugno 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
Estremi	Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-del-settore-portuale-e-marittimo-119-1995/art-13-conservazione-di-somme-nel-bilancio-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it